



**NO ALLA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DELL'ALUNNO
AUTISTICO, CHE HA RAGGIUNTO I RISULTATI PREVISTI NEL PIANO EDUCATIVO.**

COMMENTO ALLA SENTENZA 532/2022 DEL TAR MARCHE

A cura dell'[Avv. Michele Alfredo Chiariello](#)

INDICE

- 1) IL FATTO;**
- 2) LA DECISIONE DEL TAR MARCHE.-**
- 3) CONCLUSIONI**

[1]

IL FATTO

I ricorrenti¹, esercenti la responsabilità genitoriale, ***avevano impugnato la ammissione*** del figlio, affetto da spettro autistico, alla classe successiva, sul presupposto che tale decisione non avesse tenuto conto del peggioramento delle condizioni comportamentali dell'alunno e quindi del rendimento, connesso anche con le difficoltà causate dall'attivazione della didattica a distanza per un periodo rilevante a causa della pandemia.-

[2]

LA DECISIONE DEL TAR MARCHE

Il Tar Marche, Presidente Gianluca Morri ed Estensore Giovanni Ruiu, respingeva la richiesta genitoriale, confermando l'ammissione del minore all'anno successivo, in quanto

- ***“pur riconoscendo che durante l'anno scolastico sono emerse difficoltà e rallentamenti con riguardo al progresso del minore, la decisione di promuovere il minore non appare immotivata o contraddittoria”.-***
- ***Il minore, pur mostrando un peggioramento tra il primo e il secondo quadrimestre, secondo gli obiettivi previsti dal PEI (Piano Educativo Individualizzato) approvato, ha ottenuto una valutazione sufficiente in tutte le***

¹ Rappresentati in giudizio dagli avvocati **Elena Spina e Francesco Americo.-**

materie e, in detta relazione, non vi nessuna indicazione circa l'utilità derivante da una eventuale ripetizione dell'anno scolastico".-

Per Il Collegio, la scuola, nell'ambito della discrezionalità che le è propria, è vincolata alle strategie e agli obiettivi fissati nel PDP (PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO) come peraltro stabilito dall'art. 3 del d.lgs. n. 62 del 2017 (principio che vale per il PEI per alunni con disabilità certificata, come nel caso in esame, ai sensi dell'art. 7 del medesimo d.lgs).-

[3]

CONCLUSIONI

A sostegno della bontà, perlomeno processuale, della decisione in commento, appare opportuno segnalare un'altra sentenza, questa volta del **Tar Roma, n. 6624/2022**, con la quale il Tribunale Amministrativo aveva evidenziato quali fossero, viceversa, **i presupposti per non ammettere un alunno con disabilità**, vale a dire una evidente regressione comportamentale e sotto il profilo del rendimento, nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati.-

Come si vede gli stessi criteri, seppure utilizzati in senso opposto, adottati dal Tar Marche.-

E' evidente, in ogni caso, la centralità del PEI, nel quale si fissano non solo i contenuti e le strategie, ma anche gli obiettivi che lo studente deve raggiungere durante l'anno scolastico. -